

Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è soppresso.

A partire da questa data il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è iscritto al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti e si applicano integralmente le regole che riguardano tale Fondo.

Per contro, ai lavoratori che a quella data erano già iscritti al soppresso Fondo telefonici continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il predetto soppresso Fondo.

In tale Fondo era iscritto:

- il personale dipendente dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società Italcable;
- i dipendenti dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali.

Erano esclusi dall'iscrizione al Fondo:

- gli apprendisti;
- il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
- il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

Le prestazioni dell'ex Fondo Telefonici

Agli iscritti al soppresso Fondo telefonici spettano le seguenti prestazioni:

- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione di inabilità;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione privilegiata di inabilità;
- assegno privilegiato di invalidità;
- pensione ai superstiti.

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti e alle prestazioni di invalidità sono quelli previsti per i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti.

Calcolo della pensione

Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'**anzianità contributiva di almeno 18 anni**, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema di calcolo retributivo previsto dalla normativa vigente.

Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate successivamente a tale data è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo.

L'importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:

- quota A: quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992;
- quota B: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
- quota C: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996;
- quota D: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2011;
- quota contributiva: quantificata sull'anzianità maturata da gennaio 2012.

Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'**anzianità contributiva inferiore a 18 anni**, la pensione è determinata in base al sistema di calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.

L'importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:

- quota A retributiva: quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992;
- quota B retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
- quota C retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995;
- quota contributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo non può superare il più favorevole fra i seguenti importi: 80% della retribuzione pensionabile, calcolata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; 90% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996.

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, è prevista la pensione di vecchiaia cosiddetta contributiva.

Dal 1° luglio 2010 è abrogato l'articolo 28, legge 4 dicembre 1956, n. 1450 che consentiva il trasferimento gratuito d'ufficio o a domanda della contribuzione dal Fondo telefonici all'AGO.

A decorrere dal 1° luglio la posizione assicurativa dei lavoratori telefonici può essere trasferita nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.

I lavoratori possono ottenere il trasferimento d'ufficio a titolo gratuito della posizione assicurativa nell'AGO nell'ipotesi in cui siano cessati dal servizio entro il 30 giugno 2010 senza aver raggiunto i requisiti per la maturazione della pensione nel Fondo.

Titolo: Ex Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Resta possibile avvalersi della totalizzazione o del cumulo dei periodi assicurativi secondo le regole che disciplinano tali istituti.

Le domande di prestazioni pensionistiche devono essere inoltrate esclusivamente all'INPS, attraverso i canali telematici attualmente in uso.

Si applica il regime delle decorrenze attualmente in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).